Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 18 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 gennaio 1985.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Klagenfürt (Austria) e della dipendenza del consolato di seconda categoria in Graz (Austria).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, in corso di pubblicazione, con il quale è stato istituito in Klagenfürt (Austria) a decorrere dal 1° ottobre 1984, un consolato generale di prima categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1972, n. 714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972, relativo alla soppressione del vice consolato di seconda categoria in Graz (Austria) ed alla istituzione di un consolato di seconda categoria nella stessa località;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Klagenfürt (Austria) è determinata come segue: i Länder della Carinzia e della Stiria.

Art. 2.

Il consolato di seconda categoria in Graz (Austria) è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Klagenfürt (Austria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dall'11 marzo 1985.

Roma, addì 19 gennaio 1985

Il Ministro: ANDREOTTI

(1438)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 gennaio 1985.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 215061/66-AU-75 del 17 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1984, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 135, con cui è stata imposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi con decreto ministeriale del 3 dicembre 1984;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 17 novembre 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 215061 del 17 novembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 4.500 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, ammonta a nominali lire 6.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 86

(1476)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 dicembre 1984.

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata alla integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con la legge 27 febbraio 1984, n. 18;

Ritenuto necessario istituire un nuovo capitolo di spesa per provvedere all'applicazione della predetta legge 27 febbraio 1984, n. 18, con conseguente stanziamento di lire 45 miliardi;

Vista la nota 30 novembre 1984, n. 353322 con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare del saldo dei versamenti per l'anno 1983 ammonta a L. 25.322.157.175;

Considerato che lo stesso saldo così accertato costituisce una maggiore entrata per la gestione sopracitata;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1984 di approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione integrativa per l'anno 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il cap. 5125 della spesa della gestione indicata nelle premesse avente la denominazione « Somma occorrente per il trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 ».

Art. 2.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 della gestione per integrazione del finanziamento dei progetti speciali istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte I - Entrate

In aumento:

Cap. 5201. — Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	L.	25.322.157.175
Totale entrate . . .	L.	25.322.157.175

Parte II - Spese

In diminuzione:

Cap. 5121. — Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281 (art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . .	L.	19.677.842.825
In aumento:		
Cap. 5125 (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il trattamento di integrazione salariale previsto dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18 .	»	45.000.000.000
Totale spese . .	L.	25.322.157.175

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: De Michelis

(1261)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1985.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, per eventi sismici, per la sospetta presenza in alcuni uffici di ordigni esplosivi, per l'impossibilità di raggiungere le sedi di lavoro a causa delle avverse condizioni metereologiche, nonché per la temporanea inagibilità dei locali adibiti a sede degli uffici, devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagio anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961 occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

In data 16 *ottobre* 1984

Regione Lazio:

ufficio registro di Latina.

In data 21 *novembre* 1984

Regione Lazio:

ufficio registro di Latina;
ufficio registro di Formia;
ufficio registro di Frosinone.

In data 29 *dicembre* 1984

Regione Lazio:

ufficio registro di Frosinone;
ufficio I.V.A. di Frosinone;
ufficio registro di Formia;
ufficio registro di Viterbo;
ufficio I.V.A. di Viterbo;
ufficio registro di Rieti.

In data 31 *dicembre* 1984

Regione Lazio:

ufficio registro di Latina;
ufficio registro di Formia;
ufficio registro di Frosinone;
ufficio I.V.A. di Frosinone;
ufficio registro di Cassino;
ufficio registro di Viterbo;
ufficio I.V.A. di Viterbo;
ufficio registro di Rieti;
ufficio I.V.A. di Rieti.

In data 31 *dicembre* 1984

Regione Piemonte:

ufficio registro atti pubblici di Torino;
ufficio registro di Rivarolo Canavese.

In data 7, 8, 9, 10, 11 *e* 12 *gennaio* 1985

Regione Lazio:

ufficio registro di Viterbo.

In data 8 *gennaio* 1985

Regione Valle d'Aosta:

conservatoria registri immobiliari di Aosta.

In data 8 e 9 gennaio 1985

Regione Toscana:

ufficio registro di Piombino.

In data 9 e 10 gennaio 1985

Regione Emilia-Romagna:

ufficio registro di Cento.

In data 17 gennaio 1985

Regione Lombardia:

ufficio registro I atti privati di Milano.

In data 23 gennaio 1985

Regione Sicilia:

ufficio registro atti giudiziari di Palermo.

In data 24 e 25 gennaio 1985

Regione Toscana:

ufficio registro di Castelnuovo Garfagnana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1460)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1122.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1122. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Centro di calcolo elettronico interfacoltà posti 1

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . . . posti 1

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina legale e delle assicurazioni . . . . posti 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 374

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1123.**

Assegnazione di trenta posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli.

N. 1123. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, trenta posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università di Napoli come segue:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . . . . posti 8
istituto di patologia medica . . . . . » 1
istituto di patologia chirurgica . . . . » 1
istituto di clinica pediatrica . . . . . » 1
istituto di microbiologia . . . . . . » 1
istituto di anatomia chirurgica . . . posti 1
istituto di semeiotica chirurgica . . . » 1
istituto di igiene . . . . » 1
istituto di farmacologia . . . . . . » 4
istituto di chimica biologica . . . . . » 4
istituto di anatomia ed istologia patologica . . . . » 2
istituto di clinica ostetrica e ginecologica . . . . » 2
istituto di clinica otorinolaringoiatrica » 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . » 1
istituto di medicina legale . . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 373

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1124.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Messina.

N. 1124. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'istituto di oncologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 372

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1125.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1125. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla cattedra di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 371

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1126.**

Assegnazione di tre posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 1126. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, tre posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università « La Sapienza » di Roma come segue:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di etruscologia e antichità italiche . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana (cattedra di fisica) . . . . posti 1
istituto di fisiologia umana (cattedra di tecnica fisiologia) . . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 379

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea, con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Torio (Salerno), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., stabilimento di Salerno, è prolungata al 1° marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Industria metalmeccanica, con stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 15 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cuma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.P.E., stabilimento di Forino (Avellino), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson, con sede in Roma, centro assistenza tecnica in Napoli, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in San Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Controguerra (Teramo) e Arborio (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 9 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente, ora Aghitalia S.p.a., in Genova, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pierantozzi & Caccavalle di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elio Gilloga di Acquaviva delle Fonti (Bari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe-Fra, con sedi in Sanfatucchio e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel di Corciano (Perugia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fagioli, in Migiana di Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coifer, in Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastitibital di Gubbio (Perugia), è prolungata al 20 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture di Castelnuovo di Assisi, frazione di Castelnuovo (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova manifattura marchigiana di Taborra Marcello, in Monteroberto (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1984 al 29 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottaviani, con sede in Recanati e stabilimenti in Recanati e contrada La Grazia (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casa del bambù, con sede e stabilimento in S. Ippolito (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alteco di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnoquattro di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icotex S.r.l., stabilimenti di Martinsicuro e Bisenti (Teramo), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geyeser di Pineto (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michele Ratti, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omega - Off. meccanica S.p.a., con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit siciliana, con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cermelli, con sede e stabilimento in Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 2 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Passoni di Manzano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.A. di Airasca Gioacchino & C. di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative teramane di Roseto degli Abruzzi (Teramo), è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Timavo, con sede e stabilimento in Bollate (Milano) e Minorbio (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo tecnologie avanzate di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sviluppo attività industriali Sermoneta, in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sviluppo attività industriali Sabaudia, in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visea, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria Pontina, in Latina, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacchettificio Moderno, con sede e stabilimento in Briona (Novara), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Press di Bra (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo-Fim Italia di Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Real in Leumann (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nora, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove attività industriali Chieti di Chieti, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora Due, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carello industriale di Torino, è prolungata al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino e stabilimento in Fossano (Cuneo), è prolungata al 12 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Borgone, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Filatura lana pettinata Ilea, con sede e stabilimento in Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, con sede e stabilimento in Brà (Cuneo), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Fornace di Bassignana, con sede in Bassignana, località Valle del Pozzo (Alessandria), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit, in Frossasco (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duron italiana, con sede e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Valchisone, filiale di Orani (Nuoro), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palumbo Sante S.r.l. di Latina, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania e stabilimento Dagninò di Palermo, è prolungata allo 11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.F. - Officine meccaniche Fontani di Follonica (Grosseto), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Magona di Cecina (Livorno), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D'Avenza S.p.a. di Carrara Nazzano (Massa Carrara), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove pettinature riunite, con sede legale e stabilimento in Biella (Vercelli), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Grandis, in Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla O.M.A. - Officine meccaniche adriatiche di Colonnella (Teramo), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sad Plastic di Teramo, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Potenza, in Taccoli di San Severino (Macerata), è prolungata al 1° novembre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C. - Società agricola calabrese, stabilimento di Taranto, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Messersi, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti in Ostra e Senigallia (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Orfeo di E. Mazzolini, in Premilcuore (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 20 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento di Terni, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ilfe serramenti di Todi (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 marzo 1984 al 29 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.P.D. - Accumulatori piombo derivati S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva, con sede in Genova e stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omca, con sede e stabilimento in Domodossola e unità operative della Lombardia, Liguria, Piemonte, Campania, Veneto e Valle d'Aosta, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastica Morolo S.r.l. di Morolo (Frosinone), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socomet, con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face sud selettronica, con stabilimento in Battipaglia, direzione e laboratorio in Salerno, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lamas di La Fazia V. & Mastrocchio T., con sede e stabilimento in S. Salvatore Telesino (Benevento), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moretti, con sede e stabilimento in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magrini meridionale, in Casavatore (Napoli), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.B. - Italtecnobeton, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Francese Gaetano & Figlio, con stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remer, refrattari meridionali, con stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata all'11 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Soprefin, manufatti in acciaio, di Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 9 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Sarcano, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento in Poggiomarino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 2 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Concooper Sele D'Or, in Battipaglia (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 maggio 1984 al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Besate, con sede e stabilimento in Besate (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri, in Genova-Sestri Ponente ora Aghitalia S.p.a., in Genova, è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in San Benedetto del Tronto e stabilimenti e uffici in Acquaviva Picena (Ascoli Piceno), Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), Colonnella (Teramo), Controguerra (Teramo), Arborio (Vercelli), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MCM - Mediterranea costruzioni metalmeccaniche, con sede e stabilimento in Catania, contrada Palma, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Simoncelli sport di Alatri (Frosinone), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simea - Società industriale macchine elettriche automatiche di Casandrino (Napoli), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit Napoli, con sede e stabilimento in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, con stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 28 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbellini Plinio dell'ing. Corbellini Glauco & C. di Udine, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione dal trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero R., con sede e stabilimento in Majano (Udine), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effe-Bi meccanica, in Ala (Trento), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Baraldi - Industria mobili, in Ala (Trento), è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.F. - Officine meccaniche Fontani di Follonica (Grosseto), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Magona di Cecina (Livorno), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D'Avenza S.p.a. di Carrara Nazzano (Massa Carrara), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania e stabilimento Dagnino di Palermo, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vilfer, con sede in Alessandria e stabilimento in Ovada (Alessandria), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 6 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio Olivieri S.p.a., con sede legale e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baruzzi e Bonazzi di Ferrara, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Bondi di Adone Crudeli, in Forlì, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintofil, con stabilimento in Galatina (Lecce), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica delle Puglie, con sede e stabilimento in Monopoli (Bari), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova prefabbricati, in Giulianova (Teramo), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merisinter, direzione commerciale di Milano, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Supermatic, con sede e stabilimento in Lonate Pozzolo (Varese), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.F., con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata al 5 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kolmat di Torino, è prolungata al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Thermoceramica, con sede in Nibbia (Novara) e stabilimento in Gattinara (Vercelli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Bruzolo, abbigliamento auto, con sede legale in Rivoli (Torino), già Torre Pellice (Torino) e stabilimento in Bruzolo (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Europlastica S.p.a., con sede e stabilimento in Piano Tavola di Belpasso (Catania), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.P.A. - Fabbrica italiana parati ed affini, con stabilimento in San Marco Evangelista (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Samsa operativa, con sede e stabilimento in Avellino, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ma.Bi.To. di Torino, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quid legno di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Supermatic, con sede e stabilimento in Lonate Pozzolo (Varese), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.C.A., con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni, sede di Cagliari e stabilimento in zona Macchiareddu Assemini (Cagliari), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterplatani di S. Giovanni Gemini (Agrigento), è prolungata al 16 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Gaetano Zocca & C., con sede in Como e stabilimenti in Como e Ospedaletto Euganeo (Padova), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede legale e stabilimento in Dovadola (Forlì), è prolungata al 25 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle seguenti società del gruppo Genghini di Roma: Genghini S.p.a., residence Villa Pamphili S.p.a. e I.C.E. S.p.a., è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genal, con sede in Catania e stabilimento Dagnino di Palermo, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simea - Società industriale macchine elettriche automatiche di Casandrino (Napoli), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede e stabilimento in Dovadola (Forlì), è prolungata al 22 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 27 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova, stabilimenti di Pontedera e Pisa, stabilimento Gilera di Arcore, filiali di Genova, Milano, Torino, Catania, direzioni commerciali di Firenze, Padova, Bologna, Napoli, Catanzaro e Bari, nonché direzione di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 ottobre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1324-1325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Pecorino Toscano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 29 gennaio 1985;

Presa in esame l'istanza presentata dalla regione Toscana - Dipartimento agricoltura e foreste, con sede in Firenze, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Pecorino Toscano »;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione ricadente nella intera regione Toscana ed in parte della regione Umbria e della regione Lazio;

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sopra citata proponendo il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Pecorino Toscano » con le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta tenera o a pasta semidura, prodotto esclusivamente con latte di pecora intero proveniente da una mungitura giornaliera;

l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona con eventuali integrazioni di fieno e di mangimi semplici concentrati.

Si produce da settembre a giugno.

Il latte deve esser coagulato ad una temperatura compresa tra i 35° e i 38° con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la coagulazione del latte entro 20-25 minuti.

E' consentito l'uso di enzimi lipolitici di ausilio alla maturazione.

Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione si provvede alla rottura della cagliata fino a che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di granoturco per quello a pasta semidura.

Per la preparazione di quest'ultimo la cagliata è altresì sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40°-42 °C per 10-15 minuti.

Dopo la rottura e l'eventuale cottura la cagliata viene messa in apposite forme per lo sgrondo del siero.

Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite pressatura manuale oppure con stufatura a vapore per un periodo variante da 30 a 150 minuti.

Il tempo di permanenza maggiore è riservato al formaggio a pasta semidura.

La salatura è effettuata in salamoia al 17-19% di cloruro di sodio.

La permanenza, riferita a kg di peso, è di almeno otto ore per il pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta semidura. La salatura può essere eseguita anche con aggiunta diretta di sale.

Il « Pecorino Toscano » può essere trattato esternamente con un antimuffa e deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura di 8°-10 °C ed una umidità relativa dell'80-90%.

Il periodo di maturazione si protrae da venti a quaranta giorni per il tipo a pasta tenera e da quattro a sette mesi per il tipo a pasta semidura.

E' usato come formaggio da tavola o da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;

dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22 centimetri, altezza dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in più o in meno in entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione fermo restando che lo scalzo non deve mai superare la metà del diametro. Gli scalzi più elevati, rispetto al diametro, saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;

peso: da 1 a 3 kg;

confezione esterna: crosta di colore giallo con varie tonalità sino al giallo carico nel tipo a pasta tenera; per il tipo a pasta semidura il colore della crosta può eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;

colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il tipo a pasta tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino per il tipo a pasta semidura;

struttura della pasta: pasta a struttura compatta e tenace al taglio per il tipo a pasta semidura con eventuale minuta occhiatura non regolarmente distribuita;

sapore: fragrante accentuato, leggermente piccante;

grasso sulla sostanza secca: per il prodotto stagionato non inferiore al 40% e per il prodotto fresco non inferiore al 45%.

La zona di produzione e di stagionatura del formaggio di cui sopra comprende: l'intero territorio della regione Toscana, l'intero territorio dei comuni di Allerona e Castiglione del Lago ricadenti nella regione Umbria e l'intero territorio dei comuni di Acquapendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone, Bolsena e Capodimonte, ricadenti nella regione Lazio.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1407)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 8165/1° del 26 novembre 1984, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Roma la donazione della somma di L. 964.000.000.

(956)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 1823 dell'11 dicembre 1984, il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare dalla «IBM Italia S.p.a.», la donazione di quattro «Personal Computers», del valore presunto di L. 57.916.000, da destinare alla sperimentazione degli stessi per la successiva istituzione di un'aula didattica per le esercitazioni pratiche a beneficio degli studenti.

(957)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università di Torino all'Università di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1985, registro n. 3, foglio n. 370, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965 è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanna Bergui, alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, istituto di scienze biomediche, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

(954)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università della Calabria all'Istituto universitario orientale di Napoli.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1985, registro n. 4, foglio n. 223, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di lingua e letteratura tedesca della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, è attribuito, unitamente al titolare dott. Bavaj Ursula Stefania, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(955)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Difesa, foglio n. 203, la concessione della medaglia di bronzo al valor militare in favore del partigiano Franchini Franco con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1948, registro n. 19 Presidenza, foglio n. 378 e pubblicato nel Bollettino ufficiale - Esercito - anno 1949 - disp. 7, pag. 1213, viene annullata.

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Franchini Franco, nato il 28 ottobre 1920 a Sarzana. — Invitato a partecipare ad una importante e delicatissima riunione di comandanti partigiani non esitava, per recarvisi, ad attraversare una zona fortemente controllata dai nazifascisti. Scoperto da una pattuglia tedesca, vista preclusa ogni via di scampo, distruggeva i documenti riservati di cui era in possesso e reagiva col fuoco al fuoco nemico. Rimasto ferito durante l'impari lotta veniva catturato e, sottoposto ad inumane torture e sevizie, nulla rivelava che potesse nuocere ai compagni di fede. Il lungo e duro carcere minava il suo fisico ma temprava il suo fiero animo a maggiori ardimenti e a maggiori audacie per la redenzione della Patria oppressa. — Cisa, 26 novembre 1944.

(1210)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 23 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, emessi in base a decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1444)

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10% - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 23 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle settantatre serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 25 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1445)

Decima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 23 marzo 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle sedici serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25 marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla decima estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1446)

Modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna

Con decreto ministeriale del 22 febbraio 1985 sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 8, 10, 11, 15 e 16 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Emilia e Romagna.

(1441)

MINISTERO DEL TESORO

N. 52

Corso dei cambi del 14 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2124 —	2124 —	2124,25	2124 —	2123,95	2123,90	2123,90	2124 —	2124 —	2124 —
Marco germanico	627,64	627,64	628,20	627,64	627,50	627,55	627,40	627,64	627,64	627,65
Franco francese	205,49	205,49	205,20	205,49	205,50	205,20	205,57	205,49	205,49	205,49
Fiorino olandese	554,70	554,70	554,60	554,70	554,75	554,10	554,80	554,70	554,70	554,60
Franco belga	31,243	31,243	31,25	31,243	31,25	31,20	31,24	31,243	31,243	31,25
Lira sterlina	2294 —	2294 —	2293 —	2294 —	2295 —	2294,95	2295,90	2294 —	2294 —	2294 —
Lira irlandese	1956,50	1956,50	1955 —	1956,50	1956 —	1952,60	1955,50	1956,50	1956,50	—
Corona danese	175,80	175,80	175,75	175,80	175,75	175,20	175,68	175,80	175,80	175,80
Dracma	14,88	14,88	14,85	14,88	—	—	14,849	14,88	14,88	—
E.C.U.	1397 —	1397 —	1391 —	1397 —	1396,75	1390,90	1396,50	1397 —	1397 —	1397 —
Dollaro canadese	1526,50	1526,50	1526 —	1526,50	1527,50	1525,30	1528,60	1526,50	1526,50	1526 —
Yen giapponese	8,153	8,153	8,15	8,153	8,15	8,15	8,1530	8,153	8,153	8,15
Franco svizzero	739 —	739 —	739,50	739 —	739 —	738,25	738,75	739 —	739 —	739 —
Scellino austriaco	89,39	89,39	89,30	89,39	89,25	89,35	89,36	89,39	89,39	89,39
Corona norvegese	219,76	219,76	219,50	219,76	219,75	219,75	219,75	219,76	219,76	219,76
Corona svedese	220,96	220,96	220,80	220,96	220,90	220,10	220,85	220,96	220,96	220,96
FIM	303,88	303,88	303,25	303,88	304,25	304,19	304,50	303,88	303,88	—
Escudo portoghese	11,35	11,35	11,48	11,35	11,35	11,37	11,39	11,35	11,35	11,35
Peseta spagnola	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,35	11,355	11,35	11,35	11,35

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2123,950
Marco germanico	627,520
Franco francese	205,530
Fiorino olandese	554,750
Franco belga	31,241
Lira sterlina	2294,950
Lira irlandese	1956 —
Corona danese	175,740
Dracma	14,864
E.C.U.	1396,750
Dollaro canadese	1527,550
Yen giapponese	8,153
Franco svizzero	738,875
Scellino austriaco	89,375
Corona norvegese	219,755
Corona svedese	220,905
FIM	304,190
Escudo portoghese	11,370
Peseta spagnola	11,352

Media dei titoli del 14 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	56,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6% » » 1971-86 .	93 —
» 6% » » 1972-87 .	91,950
» 9% » » 1975-90 .	91,100
» 9% » » 1976-91 .	89,500
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,450
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,725
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,175
» » » » 1-10-1982/86 .	102,250
» » » » 1-11-1982/86 . .	102,800
» » » » 1-12-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,075
» » » » 1- 9-1983/86 . .	101,150
» » » » 1-10-1983/86 .	101,075
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,875
» » » » 1- 3-1983/87 .	103,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 4-1983/87	102,725
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,800
» » » » 1- 6-1983/87	103,150
» » » » 1-11-1983/87 .	102 —
» » » » 1-12-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,400
» » » » 1-10-1983/88 .	103 —
» » » » 1-11-1983/88 .	104,350
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,700
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,625
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,400
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,450
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,500
» » » » 1-12-1983/90 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,850
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,625
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,800
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,750
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,225
» » » 17 % 1- 7-1985 .	100,850
» » » 17 % 1-10-1985 .	101,650
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100,500
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,850
» » » » 1983/90 11,50%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « So.Fi.Dinter - Società fiduciaria internazionale S.p.a. », in Milano, alla società « Fidirev - Società fiduciaria S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria emiliana S.r.l. », in Mamiano di Traversetolo (Parma), alla società « Fidingrup S.r.l. », in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Revisor - Società per azioni di servizi fiduciari », in Milano, alla società « Revisor S.r.l. di servizi fiduciari », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 4 febbraio 1985 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Cofid - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Padova, alla società « Cofid Italia - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(1071)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1983 e con effetto dal 1° ottobre 1980 l'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è stata determinata come segue:

per l'attività svolta, un compenso fisso mensile lordo di L. 80.000;

per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali previste per legge, per statuto o per regolamento, un importo lordo per medaglia di presenza di L. 30.000, non cumulabile per più presenze nella stessa giornata.

(1439)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Perugia

Con decreto ministeriale 6 marzo 1985, n. 41, la strada provinciale Branca-Schifanoia di km 7 + 670 è stata classificata statale e inserita nell'itinerario della s.s. n. 318 in sostituzione del tronco iniziale della stessa, di km 9 + 650, tra l'innesto della s.s. n. 3 a Gualdo Tadino e la località Schifanoia. Il tratto dell'attuale s.s. n. 318 compreso tra Schifanoia e Cerqueto, di km 6 + 900, viene declassificato a provinciale e consegnato alla provincia di Perugia. A seguito dei precedenti articoli, la s.s. n. 318 « di Valfabbrica » modifica il caposaldo iniziale da « innesto s.s. n. 3 a Gualdo Tadino » a « innesto s.s. n. 219 presso località Branca » e il caposaldo terminale da « innesto s.s. n. 3-bis a Ponte Valleceppi » a « innesto s.s. n. 3-bis presso Ponte Felcino » modificando la sua estesa da km 40 + 110 a km 38 + 130; per le medesime ragioni la s.s. n. 444 « del Subasio » modifica il caposaldo iniziale da « Cerqueto » a « innesto s.s. n. 3 a Gualdo Tadino » e il caposaldo terminale da « Assisi » a « innesto s.s. n. 147 ad Assisi » modificando la sua estesa da km 30 + 422 a km 33 + 172.

(1418)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica alle ordinanze ministeriali 25 gennaio 1985 recanti, rispettivamente, condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche da Uruguay e Brasile. (Ordinanze pubblicate nella « Gazzetta Ufficiale » n. 28 del 2 febbraio 1985).

Nell'ordinanza ministeriale relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay, all'art. 1, lettera *b*), leggasi: « carni refrigerate o congelate, con osso o disossate, *di solipedi domestici* aventi... », invece di: « carni refrigerate o congelate, con osso o disossate aventi... ».

Nell'ordinanza ministeriale relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile:

all'art. 4:

al quarto rigo la parola « *equina* » intendesi soppressa;

deve essere aggiunto il seguente comma:

« L'importazione dal Brasile di organi, ghiandole e tessuti della specie equina per la produzione di medicinali resta disciplinata dalle disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 2 maggio 1967 »;

all'art. 5 leggasi: « Sono abrogate l'ordinanza ministeriale *2 maggio 1984* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. *151* del *2 giugno 1984* recante... », invece di: « Sono abrogate l'ordinanza ministeriale *8 febbraio 1979* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. *44* del *14 febbraio 1979* recante . . . »;

all'allegato *c*), IV punto, paragrafo 3, alla pag. 798, dove è scritto: « Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno *ventiquattro* ore », leggasi: « Le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno *tre ore* ».

(1397)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Curno, Trezzo sull'Adda, Piubega, Magnacavallo, Blevio, Sale Marasino, Corte Franca, Varese e Robbiate.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicate:

deliberazione 15 gennaio 1985, n. 47162: comune di Curno (Bergamo) (varianti adottate con deliberazione consiliare 1° febbraio 1983, n. 20);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47330: comune di Trezzo sull'Adda (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 febbraio 1984, n. 35);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47327: comune di Piubega (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 8 novembre 1983, n. 104);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47329: comune di Magnacavallo (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 27 febbraio 1984, n. 17);

deliberazione 15 gennaio 1985, n. 47166: comune di Blevio (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 novembre 1983, n. 218);

deliberazione 15 gennaio 1985, n. 47164: comune di Sale Marasino (Brescia) (varianti adottate con deliberazione consiliare 21 aprile 1980, n. 51);

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46765: comune di Corte Franca (Brescia) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 luglio 1984, n. 58);

deliberazione 19 dicembre 1984, n. 46764: comune di Varese (variante adottata con deliberazione di giunta municipale 27 luglio 1983, n. 1270, ratificata con deliberazione di consiglio comunale 14 ottobre 1983, n. 386);

deliberazione 24 gennaio 1985, n. 47328: comune di Robbiate (Como) (varianti adottate con deliberazioni consiliari 15 luglio 1983, n. 67 e 11 novembre 1983, n. 124).

(1420)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a trentaquattro posti di direttore nella carriera direttiva del ruolo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, recante modifiche al regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme riguardanti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la «copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione», in particolare l'art. 28-*ter;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, relativo alla determinazione delle piante organiche ed alla denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1984, registro n. 3, foglio n. 226, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso, per esami, a quattordici posti per la carriera direttiva nel ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un nuovo concorso, per esami, per coprire altri ventisette posti nel ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che attualmente risultano disponibili solo trentaquattro posti nel ruolo testè menzionato;

Visto il parere n. 10/79 del 3 dicembre 1979 espresso dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, concernente l'inserimento del diritto comunitario nel colloquio per l'accesso ed il passaggio alla carriera direttiva di alcuni ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trentaquattro posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati delle carriere direttive dei ruoli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali abbiano compiuto, alla data del bando di concorso, quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella carriera stessa;

b) gli impiegati delle carriere di concetto delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che abbiano prestato, alla data del bando di concorso, almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze economico marittime, in scienze coloniali, in sociologia, in matematica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, in scienze economiche e bancarie, in scienze economiche, in scienza dell'informazione, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto nonché la data e l'esatta indicazione dell'Università presso cui è stato conseguito;

d) la carriera di appartenenza e decorrenza della stessa;

e) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

f) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio;

g) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una teorico-pratica ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema che verterà su una delle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;
2) economia politica.

La prova teorico-pratica consisterà nella soluzione di questioni connesse con l'attività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con particolare riguardo all'applicazione della legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte anche sulle seguenti:

a) diritto privato (civile e commerciale);
b) diritto costituzionale;
c) scienza delle finanze;
d) elementi di statistica;
e) nozioni di diritto comunitario;
f) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato (conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo).

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nei giorni 26 e 27 giugno 1985, alle ore 8,30, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali, primo piano (Parlamentino), via Molise n. 22, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 8/10 nelle prove scritte e non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 8/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impiegati e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato (richiesto solo per i candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 2);

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati nell'art. 7) e del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) ed eventualmente 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I candidati impiegati delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dovranno presentare un certificato in carta legale, rilasciata dal presidente dell'ente dal quale dipendono, attestante la carriera di appartenenza, la decorrenza e la qualifica rivestita.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati direttori in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e saranno confermati nella qualifica stessa, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico corrispondente al settimo livello oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 365

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . e residente in . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentaquattro posti di direttore in prova nella carriera direttiva, ruolo dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

2) di prestare servizio come impiegato presso . . . . (1);

3) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

4) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . (francese o inglese o tedesco).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . .

(1) Indicare la carriera di appartenenza e decorrenza della stessa.

(1429)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983-84 di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare gli articoli 16 e 114 concernenti rispettivamente l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia ed il divieto per gli appartenenti alle forze di polizia di iscrizione a partiti politici;

Vista la legge 24 aprile 1984, n. 93, che ha prorogato i termini di cui al citato art. 114 della legge n. 121/81;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali), di cui al quadro *D* della tabella XI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili quattro posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esame, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individuazione dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici del Corpo forestale dello Stato (ufficiali), quadro *D*, tabella XI, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di quattro posti vacanti al 31 dicembre 1983:

A) due posti mediante scrutinio per merito comparativo;

B) un posto mediante concorso speciale, per esami;

C) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per il conferimento di quattro posti disponibili al 31 dicembre 1984:

A) un posto mediante concorso speciale, per esami;

B) due posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

C) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1-*A*) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *A* e comma quinto, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1-*B*) e 2-*A*) sono ammessi a domanda gli impiegati del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Al corso-concorso di cui ai punti 1-*C*) e 2-*B*) sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni dello Stato appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alle date rispettivamente del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 abbiano compiuti o compiranno almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 2-*C*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso di diploma della laurea in scienze agrarie, scienze forestali, ingegneria civile e scienze naturali o in geologia, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984. Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1984. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata, purché in possesso di una delle lauree suddette ed i liberi professionisti laureati anch'essi in una delle sopradette lauree iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5, Roma, indicando in essa:

A) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

B) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

C) diploma di laurea posseduto;

D) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

E) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

F) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, che non appartengono al ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) dovranno inoltre dichiarare di non essere iscritti ad alcun partito politico oppure in caso di iscrizione di essere disposti a dare le dimissioni ove si consegua la nomina.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

La promozione mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a domanda gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, avverrà con le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio d'amministrazione.

Art. 5.

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su materie o discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'amministrazione, con particolare riferimento ai problemi di difesa e tutela ambientale del suolo, del territorio (incendi boschivi), di politica ed economia in materia di territorio (funzioni ecologiche ed economiche delle foreste, convenzioni internazionali, politica nazionale e comunitaria in materia di ecologia e produzione legnosa, protezione della natura - flora, fauna, parchi, difesa fitosanitaria) sotto l'aspetto dei compiti d'indirizzo e coordinamento, nonché, ai problemi di gestione, governo ed impiego del personale del Corpo forestale dello Stato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e seguenti: tecnologia del legno; genetica forestale; diritto amministrativo e costituzionale inerenti al servizio; contabilità di Stato; legislazione forestale e montana.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1-*B*) e 2-*A*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

A) incarichi e servizi speciali, fino a punti 10;

B) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, fino a punti 10;

C) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto, fino a punti 12;

D) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione, fino a punti 8;

E) specializzazioni post-lauree o altri titoli culturali, fino a punti 12;

F) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a ispettore superiore), fino a punti 8.

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa ai servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 7.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero, fino a punti 5;

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione forestale, fino a punti 5;

c) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 7;

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione forestale, fino a punti 4;

e) specializzazioni post-lauree, fino a punti 6;

f) altri titoli culturali, fino a punti 3.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

Il vincitore del concorso pubblico sarà nominato, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Egli seguirà nel ruolo organico il vincitore del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1984.

Art. 8.

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, e al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quello nominato mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, ed il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci n. 5, Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IX - Via G. Carducci, 5, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti in carta da bollo sotto pena di decadenza:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego nel Corpo forestale dello Stato.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il candidato mutilato o invalido di guerra o assimilato deve produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso al fine di accertare l'idoneità al servizio d'istituto;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo, dovrà produrre i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) certificato medico;

C) copia dello stato di servizio civile aggiornato.

Il candidato che si trovi alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quello in servizio di polizia quale appartenente al Corpo della Polizia di Stato può presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene comprovante la sua buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 23 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che il candidato è tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia il profugo dai territori di confine ha facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso egli dovrà indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il profugo anzidetto ha, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino speciale del Corpo forestale dello Stato.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1985
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 114

(1428)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Palermo.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 45-46 dell'11-18 novembre 1982, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1982, registro n. 104, foglio n. 302, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Palermo, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1980, registro n. 47, foglio n. 207, e sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(1093)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige al decreto ministeriale 24 gennaio 1985 riguardante la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni ai concorsi a posti di primo dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 49 del 26 febbraio 1985).

All'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale citato in epigrafe, alla pagina 1492, seconda colonna, dove è scritto: « laurea in ingegneria *elettronica...* », leggasi: « laurea in ingegneria *elettrotecnica...* ».

(1471)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Assunzione temporanea di personale straordinario presso l'Avvocatura generale e presso le avvocature distrettuali dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271, recante, tra l'altro, disposizioni per l'assunzione di personale straordinario presso l'Avvocatura generale e presso le avvocature distrettuali dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 394, che ha prorogato talune disposizioni della legge 10 maggio 1982, n. 271, e che autorizza l'assunzione di nuovo personale straordinario da parte dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e 25 giugno 1983, n. 344;

Visto il proprio precedente decreto 1° luglio 1982;

Ritenuta la necessità di determinare i contingenti di personale straordinario da assumere per i singoli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 394, e di istituire i relativi elenchi presso ciascuna sede;

Considerate le esigenze operative degli uffici dell'Avvocatura in rapporto alla consistenza degli organici e tenuto conto dei trasferimenti già programmati del personale amministrativo in servizio;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini delle assunzioni previste dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, presso ciascuna delle sedi dell'Avvocatura dello Stato vengono istituiti due distinti elenchi per l'assunzione temporanea di personale straordinario con le mansioni corrispondenti rispettivamente:

a) a quelle della qualifica iniziale (coadiutore) della ex carriera esecutiva e di dattilografia (corrispondente alla quarta qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge n. 312/80);

b) a quelle della qualifica iniziale (commesso) della ex carriera ausiliaria (corrispondente alla seconda qualifica funzionale di cui all'art. 2 della legge n. 312/80).

Le assunzioni sono disposte nel limite del contingente per ogni elenco e per ciascuna sede indicati nella tabella annessa al presente decreto.

Negli elenchi istituiti presso l'Avvocatura dello Stato di Trento saranno prioritariamente iscritti gli aspiranti che dichiarino essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1972, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327), purché abbiano conseguito l'idoneità nella prova pratica attitudinale.

Il posto per impiegato straordinario con mansioni corrispondenti a quelle della qualifica iniziale della carriera ausiliaria riservato ad un bilingue — assegnato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento con il precedente D.A.G. 1° luglio 1982 — può essere assegnato, in mancanza di aspirante in possesso dell'attestato sopraindicato, ad altro aspirante iscritto nell'elenco.

In sede di prima applicazione, i posti del contingente previsto per l'Avvocatura dello Stato di Salerno possono essere coperti con l'assegnazione a quella sede di impiegati straordinari assunti ai sensi della legge n. 271/82, e in servizio presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli, che ne facciano richiesta all'Avvocatura generale entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel caso che le richieste siano superiori al numero dei posti del suddetto contingente, le assegnazioni avverranno seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco istituito ai sensi del richiamato D.A.G. 1° luglio 1982 presso l'Avvocatura di Napoli.

Art. 2.

Sono ammessi a presentare la domanda solo coloro che possiedono i requisiti indicati nella lettera *c*) del terzo comma del presente articolo.

La domanda di iscrizione deve essere redatta su carta da bollo secondo lo schema allegato al presente decreto, deve riferirsi ad uno solo dei due elenchi precisati nell'art. 1 e deve essere diretta all'ufficio presso cui è istituito l'elenco.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

a) generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita), comune di residenza ed indicazione dell'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni;

b) preciso riferimento ad un solo elenco di iscrizione con espressa indicazione se la domanda si riferisce all'elenco per mansioni esecutive e di dattilografia ovvero all'elenco per mansioni ausiliarie;

c) dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti:

I) età non inferiore a 18 anni e non superiore a cinquanta anni;

II) cittadinanza italiana;

III) godimento dei diritti politici;

IV) sana e robusta costituzione fisica;

V) possesso del titolo di studio di licenza media inferiore per gli aspiranti all'impiego con le mansioni esecutive e di dattilografia; licenza elementare per gli aspiranti all'impiego con le mansioni di commesso;

d) indicazione di eventuali precedenti condanne penali;

e) indicazione della posizione in ordine all'assolvimento degli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso maschile);

f) dichiarazione del possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti ai posti assegnati all'Avvocatura di Trento, che intendono avvalersi del disposto di cui al precedente art. 1, terzo comma).

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

La domanda dovrà essere inviata all'ufficio presso il quale è istituito l'elenco nel quale si chiede l'iscrizione, esclusivamente a mezzo del servizio postale, spedita in plico raccomandato.

La domanda dovrà essere spedita non prima del quindicesimo giorno e non oltre il trentesimo giorno successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli aspiranti saranno iscritti nell'elenco nell'ordine risultante dalla data di spedizione delle rispettive domande, rilevata dal timbro a data dell'ufficio postale di accettazione apposto sulle relative raccomandate; gli aspiranti che avranno spedito la domanda in identica data saranno iscritti nell'elenco in posizione paritaria.

Agli adempimenti relativi alle iscrizioni negli elenchi presiedono gli avvocati distrettuali di ciascuna sede e, per la sede di Roma, il segretario generale.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione:

a) le domande nelle quali risultino non indicati o incompleti gli elementi di cui al precedente art. 2 o che, comunque, non risultino redatte secondo lo schema allegato al presente decreto;

b) le domande non inoltrate in plico raccomandato postale (per esempio, non sono prese in considerazione le domande presentate a mano, o tramite agenzie private) o che risultino spedite senza l'osservanza dei termini indicati nel precedente art. 3;

c) le domande dirette ad ufficio diverso da quello indicato nel precedente art. 2;

d) le domande che non osservino la prescrizione limitativa di cui alla lettera *b)* dell'art. 2; pertanto, non saranno prese in considerazione le domande con le quali si chiede l'iscrizione in più di uno degli elenchi istituiti presso i singoli uffici.

Art. 6.

Saranno ammessi a sostenere le prove pratiche attitudinali di cui agli articoli 7, 8 e 9 gli iscritti in ciascun elenco che, secondo l'ordine di iscrizione, siano compresi entro un numero non inferiore a quello delle unità da assumere stabilito nella tabella allegata al presente decreto, salva la facoltà in ciascuna sede di elevare sino al doppio il numero delle ammissioni, per prevenire l'eventualità che alcuni ammessi non conseguano la idoneità e senza pregiudizio di quanto disposto nell'art. 10 circa la priorità delle assunzioni.

Quando, per raggiungere il numero di ammissioni consentito dal comma precedente, debbano essere compresi aspiranti che si trovino nella condizione paritaria d'iscrizione considerata nell'art. 4, questi saranno ammessi tutti, senza limitazione, all'esperimento della prova pratica attitudinale.

Art. 7.

Le prove pratiche attitudinali si svolgerano presso l'ufficio sede dell'Avvocatura dello Stato al quale è stata indirizzata la domanda.

Salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, non sarà fatta comunicazione individuale dell'ammissione alla prova pratica attitudinale. In ciascuna sede dell'Avvocatura dello Stato sarà affisso apposito avviso, in orario d'ufficio e per tre giorni lavorativi consecutivi, a partire dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, o, se questo sia festivo, dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo. L'avviso recherà l'indicazione dei nomi degli aspiranti (iscritti negli elenchi della stessa sede) ammessi a sostenere la prova pratica attitudinale nonché del luogo, del giorno e dell'ora di espletamento della prova.

Ove in alcuna sede, per l'esito negativo delle prove, o per qualsiasi altro motivo, si rendesse necessario, ai fini della copertura del contingente di assunzione, sottoporre alla prova pratica attitudinale aspiranti non indicati nell'avviso affisso nei modi di cui al comma precedente, ne sarà data notizia agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8.

La prova pratica attitudinale sarà valutata insindacabilmente da una commissione costituita in ciascuna sede da un avvocato dello Stato che la presiede, da un avvocato o procuratore dello Stato e da un impiegato amministrativo quali membri; le funzioni di segretario saranno svolte dall'impiegato amministrativo.

Le commissioni sono nominate con decreto dell'Avvocato generale.

Dello svolgimento e dell'esito delle prove pratiche attitudinali è redatto verbale.

Art. 9.

La prova pratica attitudinale consisterà:

a) per gli aspiranti all'assunzione con mansioni esecutive e di dattilografia:

1) nella compilazione, nel tempo massimo prestabilito, di una scheda d'archivio; la redazione, che comporterà la risoluzione di problemi elementari relativi ai dati da indicare nella scheda, dovrà avvenire secondo le istruzioni unite all'apposito schema fornito a ciascun aspirante e tenendo conto degli elementi che saranno indicati prima dell'inizio della prova dal presidente della commissione.

L'esercizio sarà impostato in modo che possano emergere, in particolare, qualità di attenzione, di prontezza di classificazione, di ritenzione mnemonica;

2) in un saggio di copiatura dattilografica, su carta uso bollo, di quanto l'aspirante sarà capace di copiare entro il limite di quindici minuti da un brano (dattiloscritto o stampato) in lingua italiana.

Nel saggio non è permesso il cambiamento del foglio né l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

In relazione alla completezza ed esattezza dei risultati saranno assegnati sino a 30 punti per la compilazione della scheda.

Al saggio dattilografico non sarà ammesso chi non abbia riportato almeno 21 punti.

Al termine dell'esercizio di cui al precedente punto 1) il presidente della commissione, quando non ritenga possibile esperimentare nello stesso giorno il saggio dattilografico, comunica in quale data sarà affisso nella sede dell'Avvocatura l'elenco degli ammessi che conterrà, altresì, l'indicazione della data di svolgimento del saggio medesimo.

Per il saggio dattilografico saranno attribuiti sino a 30 punti in relazione alla velocità e precisione dimostrata dall'aspirante.

Non sarà ritenuto idoneo chi non abbia conseguito almeno 18 punti nel saggio dattilografico;

b) per gli aspiranti all'assunzione con mansioni di commesso:

nella compilazione di due distinti moduli concernenti adempimenti di servizio, nel tempo massimo prestabilito per ciascun modulo.

La compilazione, che comporterà la risoluzione di problemi elementari relativi ai dati da indicare sui moduli, dovrà avvenire seguendo le istruzioni che saranno fornite mediante dettatura e quelle che risulteranno annotate sui moduli stessi nonché tenendo conto degli elementi che saranno indicati prima dell'inizio della prova dal presidente della commissione.

L'esercizio sarà impostato in modo che possano emergere capacità di scrittura sotto dettatura, qualità di diligenza, di ritenzione mnemonica e di destrezza manuale.

In relazione al grado di completezza ed esattezza dei risultati, saranno assegnati sino a 30 punti complessivi.

Non sarà ritenuto idoneo chi non abbia conseguito almeno 18 punti.

Gli schemi ed i tempi delle prove pratiche attitudinali sono definiti dall'Avvocato generale, con l'assistenza del segretario generale, e trasmessi, in plichi sigillati, ai presidenti delle commissioni istituite nelle diverse sedi.

Art. 10.

Saranno assunti, nei limiti del contingente, secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco, gli aspiranti che abbiano positivamente espletato la prova pratica attitudinale.

Gli iscritti nello stesso elenco in posizione paritaria saranno assunti con precedenza di coloro che avranno ottenuto il risultato complessivo migliore nella prova pratica attitudinale.

A parità di risultato, ai fini della graduatoria, costituirà titolo preferenziale la precedente iscrizione, nel relativo ordine, negli elenchi già istituiti a norma del decreto dell'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982.

Art. 11.

Gli aspiranti da assumere saranno invitati a presentare, presso la sede dell'Avvocatura ove è istituito l'elenco di iscrizione, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta che sarà inoltrata a mezzo di raccomandata R.R., i seguenti documenti in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) originale o copia autenticata del titolo di studio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico dell'unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira, nonché l'eseguito accertamento sierologico del sangue ex art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Gli aspiranti alla sede di Trento, in possesso del requisito di cui al terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, saranno invitati a presentare la relativa attestazione.

Art. 12.

I decreti di assunzione saranno emanati dall'Avvocato generale su proposta documentata del segretario generale per la sede di Roma e degli avvocati distrettuali per tutte le altre sedi.

Le assunzioni avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di uguale durata.

Il trattamento economico e giuridico è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 13.

Saranno cancellati dall'elenco:

a) coloro che, ammessi ad espletare la prova pratica attitudinale, non abbiano conseguito in essa il punteggio minimo di idoneità;

b) coloro che invitati ai fini dell'assunzione ed ai sensi dell'art. 11 a presentare i documenti ivi indicati, non vi abbiano adempiuto nel termine perentorio prescritto;

c) coloro che, assunti in servizio, abbiano dato prova di scarso rendimento o abbiano tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* la cancellazione è disposta dall'avvocato distrettuale competente per sede o dall'Avvocato generale per la sede di Roma; nel caso di cui alla lettera *c)* la risoluzione del rapporto e la cancellazione sono disposte con provvedimento motivato dell'Avvocato generale comunicato all'interessato.

Art. 14.

Gli elenchi istituiti a norma del presente decreto sostituiscono a tutti gli effetti quelli già istituiti a norma del decreto dell'Avvocato generale dello Stato 1° luglio 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1985

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1985
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272

TABELLA

Uffici dell'Avvocatura dello Stato	Mansioni esec. e di dattilografia (corrispondenti al IV livello retributivo)	Mansioni ausiliarie (corrispondenti al II livello retributivo)
Avvocatura distrettuale dello Stato:		
Ancona	2	1
Bari	3	1
Bologna	4	1
Brescia	1	1
Cagliari	3	—
Caltanissetta	3	—
Catania	1	1
Catanzaro	2	—
Firenze	3	—
Genova	2	2
L'Aquila	2	1
Lecce	2	—
Messina	—	1
Milano	5	3
Napoli	3	4
Palermo	5	—
Perugia	1	1
Potenza	2	—
Salerno	4	1
Torino	4	1
Trento	1	—
Trieste	3	1
Venezia	3	2
Avvocatura generale dello Stato - Roma	7	2

N.B. — La presente tabella concerne i contingenti assegnati alle singole avvocature relativi alle novanta unità in aumento previste dall'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394. Per le novanta unità a suo tempo previste dalla legge 10 maggio 1982, n. 271 (prorogata con la legge n. 394/1984 cit.) restano fermi i contingenti stabiliti con D.A.G. 1° luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 luglio 1982.

ALLEGATO

Schema di domanda (*)

All'Avvocatura generale dello Stato - ROMA

(oppure)

All'Avvocatura distrettuale dello Stato di . . . .
(indicare la sede prescelta)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il . . . residente a . . . . (provincia . . .) domiciliato in . . . via . . . . n. . . . chiede di essere iscritto nell'elenco degli aspiranti all'assunzione temporanea di personale straordinario con le mansioni corrispondenti a quelle della qualifica iniziale della ex carriera esecutiva e di dattilografia (coadiutore) (oppure) . . . . . . corrispondenti a quelle della qualifica iniziale della ex carriera ausiliaria (commesso) istituito con D.A.G. in data 1° luglio 1982 in applicazione della legge 26 luglio 1984, n. 394, presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma (oppure) . . . . . . presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di . . . .
(indicare la sede)

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) gode dei diritti politici;

3) è di sana e robusta costituzione fisica;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

5) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (**);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (per gli aspiranti di sesso maschile);

7) è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto assegnato all'Avvocatura di Trento, che intendano avvalersi del disposto di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto.

Indica come recapito per ogni comunicazione il seguente indirizzo . . . c.a.p. . . telefono .

Data, .

Firma

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(*) Si ricorda che a pena di inammissibilità la domanda va riferita ad un solo elenco; va inoltrata tramite plico raccomandato postale diretto all'ufficio presso il quale è istituito l'elenco.

(**) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(1399)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 69.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'unità sanitaria locale in Nizza Monferrato (Asti).

(1403)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 64 del 15 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Provincia di Treviso: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di operaio specializzato e ad un posto di operaio qualificato.

Comune di Aosta - Azienda farmaceutica municipalizzata: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

R E G I O N I

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1984, n. **42**.

Norme per l'immissione nel ruolo organico del personale in servizio presso la regione Basilicata per le esigenze connesse agli interventi di cui alla legge n. 219/1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale convenzionato, assunto in forza di deliberazioni della giunta regionale adottate entro il 20 agosto 1984, in attuazione della delibera CIPE dell'11 giugno 1981 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio presso la Regione e sia in possesso di tutti i requisiti per l'assunzione agli impieghi regionali, ivi compresi i necessari titoli di studio e ad eccezione del limite di età, è inquadrato, a domanda, con le modalità di cui al successivo art. 2 e nei limiti della disponibilità di posti risultanti dalla pianta organica allegata alla legge di ristrutturazione, nel livello funzionale-retributivo corrispondente al titolo di studio o di abilitazione e specializzazione professionale.

Art. 2.

L'inquadramento del personale di cui all'articolo precedente è disposto a domanda presentata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ristrutturazione ed ha effetto dalla medesima data.

Detto inquadramento si consegue:

a) per gli aspiranti ai livelli fino al quinto incluso, sulla base dell'utile collocazione nella graduatoria, per titoli, redatta in applicazione della deliberazione della giunta regionale n. 5118 del 2 ottobre 1981 e del servizio prestato;

b) per gli aspiranti al sesto livello, sulla base di cui alla precedente lettera *a*) e previo superamento di una prova scritta su argomento professionale;

c) per gli aspiranti ai livelli superiori, sulla base di cui alla precedente lettera *b*) con l'aggiunta di una prova scritta di cultura generale.

Modalità di svolgimento delle suddette prove d'esame verranno stabilite dalla giunta regionale con apposita deliberazione, da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Art. 3.

La validità delle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata sino all'approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo precedente, e, per i vincitori di essi, sino alla data del loro inquadramento nel ruolo regionale.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione al cap. 350 del bilancio regionale per l'esercizio corrente ed allo stesso o corrispondente capitolo per i bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 dicembre **1984**

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1984, n. 43.

Interventi contributivi a favore dei consorzi di difesa delle colture di pregio da avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi ai consorzi di difesa

(Art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590)

La Regione contribuisce all'alimentazione della Cassa sociale dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della legge n. 590 del 15 ottobre 1981 mediante un versamento annuale pari al 30% dei contributi versati dai soci sulla base dei ruoli esattoriali consortili purché il contributo a carico dei consorziati stessi sia non inferiore al 2% del valore della produzione annua denunciata.

Il concorso annuale da parte della Regione non potrà superare comunque l'importo massimo di lire 350 milioni.

La Regione, inoltre, in attesa che lo Stato, a norma del quinto comma, punto 2, dell'art. 10, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, versi ai consorzi di difesa legalmente costituiti in Basilicata l'importo del concorso previsto, sulla base dei ruoli esattoriali resi esecutivi dall'intendenza di finanza, entro il 30 novembre di ciascun anno, autorizza i consorzi medesimi ad accendere un prestito a tasso agevolato della durata massima di un anno ed assume a proprio carico l'onere di spesa pari al 75% del tasso massimo di riferimento fissato con decreto ministeriale.

Le stesse provvidenze sono concesse agli organismi elencati nel secondo comma dell'art. 10 della legge n. 590/81.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

All'onere finanziario derivante dal presente articolo, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1984 si farà fronte con i fondi di cui al cap. 3430 «Anticipazioni per interventi diretti a fronteggiare danni causati da pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura» mentre per gli esercizi successivi si farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 viene apportata la seguente variazione, in termini di competenza di cassa:

1) *Entrata - in aumento*:

Cap. 120. — Entrate, già degli enti soppressi, assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 641/78 . . . . L. 350.000.000

2) *Uscita - in aumento*:

Cap. 3430. — Anticipazioni per interventi diretti a fronteggiare danni causati da pubbliche calamità nel settore dell'agricoltura . . . . L. 350.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 29 dicembre 1984

AZZARA'

(683)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850660)

L. 500